



TRIBUNALE DI PORDENONE

tribunale.pordenone@giustizia.it

Ord. Serv. N. 12/2016 Dirigente

Pordenone, 9/9/2016

Considerato che con il DLgs 50/2016 (codice appalti) in vigore dal 19/04/2016, con l'art.217 lett e è stato abrogato il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Rilevato inoltre che l'art. 80 del decreto legislativo citato elenca i motivi di esclusione dall'appalto e in particolare al comma secondo recita: "Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159....." (articolo in cui si elencano gli effetti delle misure di prevenzione applicate con provvedimento definitivo);

Letto l'art. 108 del DLgs 50/2016 che disciplina le ipotesi di risoluzione del contratto e al comma 2° lett. b) recita: "2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 ";

Considerato che il nuovo codice degli appalti considera requisito per l'aggiudicazione la misura di prevenzione divenuta definitiva, informazione ricavabile dal certificato penale del Casellario Giudiziario;

Considerato inoltre che la definitività dei provvedimenti previsti dall'art. 67 decr. Legisl. 159/2011 può desumersi inoltre dalla Banca Dati nazionale unica della documentazione antimafia, giusta quanto disposto dall'art. 96 comma 2 del citato decreto legislativo 159/2011

Si Dispone

Che a far data dal 15 settembre 2016, la cancelleria penale in applicazione di quanto innanzi, non è più tenuta a rilasciare certificati a seguito di richieste di verifica della pendenza di misure di prevenzione pervenute ai sensi dell'abrogato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Si comunichi al personale e si pubblichi sul sito web del Tribunale.

Il Presidente
dott. Francesco Pedoja

La dirigente
Dott.ssa Daniela Ciancio